

VERBALE DI ACCORDO

art.68 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
art. 1 decreto-legge 16 giugno 2020, n 52
per la richiesta del trattamento di Cassa integrazione in deroga

Il giorno 23 giugno 2020 si sono confrontati con modalità telematica:

l'azienda LED SRL con sede legale in Rovato (Bs) Via San Fermo 18 a-b, P.IVA 02926210986,
rappresentata da Sergio Vittorio Milesi

con l'assistenza dello Studio Cadei Commercialisti Associati

e

Filcams CGIL rappresentata da Luca De Zolt

Fisascat CISL rappresentata da Mirco Ceotto

Uiltucs rappresentata da Paolo Proietti

Premesso che

- 1) Come da accordo sindacale del 17 aprile 2020, la Società LED ha usufruito di n. 9 settimane consecutive, dal 09/03/2020 al 09/05/2020, di CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA per tutte le 18 unità produttive con sospensione a zero ore. Ad oggi, nonostante un pesante iter burocratico risultano integralmente autorizzate dall'inps tutte le 18 unità locali e i inviati i relativi modelli SR 41 per l'intero periodo 09/03/20 – 09/05/20.
- 2) Alla data del 10/05/2020 stante la mancata ripresa dell'attività si rende indispensabile la richiesta di un ulteriore periodo di CIGD come previsto dai decreti 34/20 e 52/20.
- 3) La società LED ha pertanto segnalato alle OO. SS. sopra citate l'esigenza di procedere ad un ulteriore utilizzo della CIGD.
- 4) In data 18/06/2020 le Segreterie Nazionali dei sindacati CGIL, CISL, UIL hanno inviato comunicazione di richiesta esame congiunto alla società LED SRL;
- 5) l'azienda LED SRL con matricola inps 7063734743 csc 70705 e codici di autorizzazione 0j012c3x ha un organico complessivo di n. 212 dipendenti suddivisi in 18 unità produttive dislocate in 6 regioni come da elenco allegato, pertanto non potendo fruire delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro (titolo I Dlgs 14/2015), rientra ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 nel campo di applicazione della CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (CIGD).
- 6) per effetto delle ordinanze emanate dal Ministero della salute d'intesa con le regioni nell'ambito dei provvedimenti assunti con i D.L. n. 6 e n. 9 del 2020 e dei successivi D.P.C.M. contenenti misure straordinarie di profilassi finalizzate al contenimento dell'epidemia COVID-19 l'azienda ha subito la sospensione totale dell'attività con conseguenti pesanti ricadute sulla liquidità;
- 7) Il blocco dell'attività rende indifferibile il ricorso alla CIGD con sospensione dal lavoro a zero ore per tutto il personale occupato, pari a 212 lavoratori, per un periodo dal 10/05/2020 al 13/06/2020 con proroga di ulteriori 4 settimane come previsto dal DL 52/20 fino al 11 luglio 2020 come meglio specificato a livello di singola unità produttiva indicate nell'allegato 1 (All. 1).

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

- a) le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- b) la riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile all'azienda né ai lavoratori e le Parti ritengono necessario ricorrere alla Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi dell'art. 22



deldecreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 come modificato dalla Legge 27/20 e dal DL 34/20 in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- c) le Parti concordano sulla richiesta di intervento della Cassa integrazione in deroga (CIGD per n. 212 lavoratori), con sospensione a zero ore dal 10/05/2020 al 13/06/2020, prorogabile al 11/07/2020 in caso di esaurimento delle 5 settimane, con possibilità di ulteriori 4 settimane fino al 08 agosto 2020 per i dipendenti delle sale delle Regioni Lombardia e Veneto, operanti presso le unità produttive, come indicato in allegato;
- d) le Parti inoltre convengono che il periodo di sospensione a zero ore possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti che verranno emanati.
- e) l'azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere il trattamento di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo concordato;
- f) L'erogazione del trattamento di Cassa Integrazione in Deroga sarà a carico dell'INPS tramite le modalità di «pagamento diretto» di cui all'art. 22 co. 6 d.l. 18/2020. La Società si attiverà per inviare i dati necessari per l'anticipazione a carico INPS del 40% degli importi di CIGD-Covid19 come previsto dall'art. 22 quater co. 4 d.l. 18/2020 (in seguito alle modifiche di cui al d.l. 34/2020);
- g) si concorda che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale;
- h) Si conviene di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata, attraverso incontri periodici anche con il coinvolgimento delle RSA/RSU e su richiesta di una delle Parti a livello territoriale, per una verifica complessiva con particolare riferimento alla misura e alle modalità di attuazione della sospensione, della riduzione oraria e della sua distribuzione e rotazione, in relazione alle esigenze produttive dell'Azienda e alle necessità dei lavoratori;
- i) L'azienda, compatibilmente con le esigenze tecniche-organizzative e produttive e con la fungibilità delle mansioni, attiverà la rotazione del personale interessato al provvedimento di CIGD.
- j) L'azienda indicherà nel modello SR41 che presenterà all'INPS, al fine dell'accoglimento della domanda, il codice distintivo della stessa sigla sindacale unitamente a quello della specifica Categoria alla quale il lavoratore aderisce, al fine di dare continuità associativa, o in alternativa potrà continuare a trattenere l'importo in busta paga con relativo successivo versamento.
- k) Ai fini del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale non costituisce condizione preclusiva il previo smaltimento di ferie, congedi e permessi retribuiti maturati.
- l) Le parti si danno atto di avere svolto un pieno e trasparente confronto, ritenendo quindi anche sanate eventuali irregolarità o carenze o vizi di qualsiasi natura afferenti la comunicazione di avvio e gli altri passaggi procedurali, quanto sopra anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 45, della legge n. 92/2012.

Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti si danno quindi atto di aver esperito ed esaurito a tutti gli effetti di legge quando disposto e previsto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e successive norme attuative anche di contrattazione collettiva.

Rovato, li 23/06/2020

Led Srl



Filcams-Cgil

Fisascat-Cisl

Uiltucs

